

LEGGE REGIONALE 13 settembre 2001, n. 27

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Governo della Repubblica ha precisato che "Trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio"

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 39 come da ultimo modificata dall'articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, le parole: "*Segretario per il territorio o, in subordine, del Dirigente regionale generale del Dipartimento per la Geologia e le attività estrattive*" sono sostituite dalle seguenti: "*segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive*";
- b) il quinto comma dell'articolo 39 è sostituito dal seguente: "*Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive.*";
- c) alla lettera l) del primo comma dell'articolo 40, le parole "*da un funzionario del Dipartimento per l'industria, cave e torbiere, acque minerali e termali*" sono sostituite dalle seguenti: "*da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive.*";

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni

1. All'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:

"Al fine di snellire le procedure di finanziamento e di verificare l'attuazione dei programmi, i rapporti con i soggetti attuatori di lavori pubblici, parzialmente o total-

mente finanziati a carico del bilancio della Regione possono essere disciplinati da un'apposita convenzione da stipulare sulla base di uno schema tipo di convenzione approvato dalla Giunta regionale."

2. L'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato dall'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è così sostituito:

"Articolo 6

Spese ammissibili a contributo

1. *Le spese ammissibili a contributo sono quelle riferite a:*

- a) *lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;*
- b) *acquisizioni di immobili e relativi oneri accessori;*
- c) *indennità a enti e privati, connesse alla realizzazione dell'opera;*
- d) *imprevisti, solo in via presuntiva, fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo di cui alla lett. a);*
- e) *documentate spese tecniche per la contabilizzazione, l'assistenza ai lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per eventuali rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché spese indispensabili per la comunicazione alla cittadinanza relativa all'attuazione dei lavori;*
- f) *IVA, nella misura di legge e ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.*

2. *Sono altresì ammissibili a contributo*

- a) *nella misura massima del 10 per cento dell'importo di cui alla lett. a) del comma 1, sulla base di idonea documentazione, le spese tecniche sostenute dal soggetto beneficiario qualora si avvalga di professionisti esterni all'amministrazione per la progettazione, la direzione lavori e la redazione del piano di sicurezza; peraltro può essere presa in considerazione un'aliquota superiore a quella sopraindicata sulla base di specifica e dettagliata motivazione legata a speciali situazioni di progettazione ed esecuzione dell'opera;*
- b) *nella misura massima del 7,5 per cento dell'importo di cui alla lettera a) del comma 1, sulla base di idonea documentazione, le spese tecniche sostenute dal soggetto beneficiario qualora svolga con personale dipendente almeno una fra le attività di progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza;*
- c) *nella misura forfettaria del 5 per cento dell'importo di cui alla lettera a) del comma 1, qualora tutte le attività indicate alla lettera b) siano svolte con personale dipendente del soggetto beneficiario.*

3. *In deroga a quanto stabilito dal comma 2, l'aliquota per spese tecniche e oneri vari sui progetti relativi alle*

opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai Consorzi di bonifica, è stabilita nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle forniture."

3. All'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:

"Le opere sanitarie di edilizia ospedaliera, per anziani e per servizi socio-assistenziali, di cui all'articolo 3, comma primo, lett. c), finanziate anche parzialmente dalla Regione sono di competenza regionale. Per tali opere è preventivamente accertata la conformità alla programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale."

4. L'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, è sostituito dal seguente:

*"Articolo 21
Realizzazione delle opere*

1. All'esercizio delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle opere provvedono le strutture periferiche competenti per materia o territorio ovvero la struttura regionale competente per materia.

2. I lavori possono essere eseguiti:

- a) in economia con il sistema dell'amministrazione diretta fino all'importo complessivo di 50.000 Euro o per cottimi, previa gara informale, fino all'importo complessivo di 200.000 Euro, salvo quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dai relativi procedimenti applicativi disciplinati con provvedimento della Giunta regionale;*
- b) in appalto a impresa idonea in conformità alla vigente normativa in materia di opere pubbliche.*

3. Gli atti intermedi del procedimento, i pagamenti in acconto e saldo, nonché l'approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo sono attribuiti al dirigente della struttura periferica competente per materia e/o territorio, ad eccezione degli atti che comportano un aumento di spesa che restano di competenza del dirigente della struttura regionale competente per materia."

5. Il decimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, è così sostituito:

"Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche; il segretario regionale competente in materia di urbanistica è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione urbanistica. In caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dal dirigente della struttura regionale competente per materia."

6. Il dodicesimo comma dell'articolo 23 della legge

regionale 16 agosto 1984, n. 42, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11, è così sostituito:

"Presso ciascuna sezione, esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva, appartenente alla struttura regionale rispettivamente competente, nominato dal segretario regionale competente per materia "

7. Al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è abrogato il n. 2).

8. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, sono abrogate le parole:

"previo nulla osta del dipartimento per i lavori pubblici solo in caso di nuove concessione di derivazioni d'acqua e di rinnovo delle stesse"

9. L'articolo 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è così sostituito:

*"Articolo 34
Gettoni di presenza*

1. Ai componenti la Commissione tecnica regionale, qualora spettante, viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta.

2. La Giunta regionale fissa con proprio atto l'importo del compenso di cui al comma 1 nonché l'importo e il criterio di trattamento economico di missione spettante ai membri."

10. Al primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "500.000 Euro".

11. Al primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, le parole "del dipartimento interessato", sono sostituite dalle parole "della struttura centrale o periferica".

12. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 3

Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
"Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"

1. Al sesto comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, le parole "cento milioni" sono sostituite dalle parole "100.000 Euro".

Art. 4

Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30
"Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori"

1. All'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 le parole: "Segreteria regionale per il territorio" sono sostituite dalle parole: "Segreteria regionale compe-

tente in materia di lavori pubblici" e le parole: *"Segretario regionale per il territorio"* sono sostituite dalle parole: *"Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici"*.

Art. 5

Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54
"Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti"

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 le parole *"Presidente della Giunta regionale"* sono sostituite dalle parole *"Dirigente della struttura regionale competente"*.

Art. 6

Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)"

1. Al comma 2 dell'articolo 34 la parola *"esistenti"*, è sostituita dalle seguenti parole: *"autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36"*.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33:
"Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni

1. Alla lettera b), del punto 1, del comma primo dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15, le parole *"nonché le reti di fognatura"*, sono sostituite dalle parole: *"nonché gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui all'articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5"*.

2. L'articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall'articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

"Articolo 35

Oggetto della disciplina

1. Sono considerati impianti di prima categoria gli impianti di depurazione di potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti o, qualora ricadano in aree naturali protette, uguale o superiore a 5.000 abitanti equivalenti, per i quali il soggetto competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale e l'approvazione del progetto è la Regione."

3. All'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall'articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma primo dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis) gli impianti di depurazione che trattano effluenti di sistemi fognari, gestiti dai comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private di cui all'articolo 7, terzo comma, di potenzialità superiore a mille abitanti equivalenti e inferiore a quella indicata ai sensi dell'articolo 35;";

b) dopo il comma primo è inserito il seguente comma:

"La realizzazione degli impianti di cui alla lettera a bis) del primo comma è subordinata all'approvazione del progetto, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, da parte del Presidente della provincia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 42. L'avvio di tali impianti è assoggettato alla procedura di cui all'articolo 44."

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"" e successive modificazioni

1. Il titolo della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"", è così sostituito:

"Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante".

2. L'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 è così sostituito:

"Art. 1

Finalità

1. La Regione con la presente legge disciplina gli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante."

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8, è così sostituito:

"1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone i programmi degli interventi da attuare che sono approvati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento della proposta."

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8, è soppresso.

5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 è così sostituito:

"4. Nei casi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 recante "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni. Possono essere ammesse a contributo anche eventuali altre documentate spese derivanti dalla specificità dei lavori nei centri storici di Venezia e Chioggia."

6. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6 bis

Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. In conformità ai principi ed alle finalità della presente legge la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel comune di Venezia e nell'area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70."

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3

"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. La lettera e) del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:

"e) approva l'entità della maggiorazione delle tariffe di cui all'articolo 36 per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale di cui all'articolo 20;"

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:

"b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell'allegato 1, suballegato 1, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44."

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:

"a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani, o loro frazioni, che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento, e gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni;"

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:

"a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti afferenti il ciclo integrato delle acque;"

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 come da ultimo modificato dall'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Al Presidente dell'ATER si applicano, quanto ai permessi e alle aspettative, le norme previste per gli amministratori locali. Agli altri componenti il Consiglio di amministrazione dell'ATER si applicano soltanto le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 79 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'indennità di carica spettante al Presidente ai sensi del comma 1 è dimezzata qualora il medesimo non abbia richiesto, se lavoratore dipendente, il collocamento in aspettativa non retribuita."

Art. 11

Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni

1. Dopo il primo comma dell'articolo 116 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente comma:

"Ferma restando la competenza delle province all'individuazione dei comuni tenuti all'approvazione del programma pluriennale di attuazione prevista dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11 e sino all'approvazione della legge regionale di disciplina della materia urbanistica è sospeso l'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale previsto dalle leggi vigenti."

Art. 12

Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179"

1. Al comma 3, dell'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23, dopo le parole "Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio del Comune", sono aggiunte le seguenti "e della Provincia".

2. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 1

giugno 1999, n. 23, è così sostituito:

"9. L'approvazione dell'accordo di programma sostituisce la concessione edilizia se sussiste la documentazione necessaria in base alla normativa statale, regionale e comunale vigente e vi sia il consenso di tutte le amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia e comporta dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste."

Art. 13

Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto"

1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, si applicano a partire dal 1° gennaio 2002.

Art. 14

Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, agli amministratori delle cooperative medesime

1. La disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, si applica anche agli amministratori delle stesse garanti delle medesime o personalmente debitori verso i creditori societari.

2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione della citata legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, modificata e integrata come al comma 1.

3. A copertura dei costi connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 11490).

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Nel caso in cui l'assemblea d'ambito non prov-

veda ad eleggere gli organi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 nel termine di tre mesi dalla stipulazione di una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 3 comma 1, il Presidente della Giunta regionale previa diffida inviata ai Presidenti delle province ed ai Sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato affinché provvedano alla elezione di detti organi entro e non oltre il termine di 60 giorni, nomina un commissario ad acta per l'adozione in via sostitutiva degli atti di cui al comma 7, lettere da b) ad h) dell'articolo 5 nonché per la nomina in via sostitutiva del direttore."

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto"

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Quando disposizioni regionali vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali delle province come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nel Bollettino ufficiale della Regione."

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è sostituito dal seguente comma:

"2. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d'ordine attribuito all'atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale; i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito all'atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare."

3. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è sostituito dal seguente:

"3. La stampa, la spedizione, la gestione degli abbonamenti nonché l'elaborazione e diffusione su supporto elettronico e per rete informatica del Bollettino ufficiale sono affidati, previo esperimento delle procedure d'aggiudicazione previste dalla normativa vigente, sulla base di specifico capitolato d'appalto."

Art. 17

Modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale"

1. L'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 è così sostituito:

"Art. 4

Aiuti supplementari regionali

1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale di cui ai Piani di settore agricolo-alimentare e delle

disponibilità recate al Fondo di cui all'articolo 1, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Piano di sviluppo rurale:

- a) Misura 1 - codice UE (a) - Investimenti nelle aziende agricole;
- b) Misura 2 - codice UE (b) - Insediamento dei giovani in agricoltura;
- c) Misura 6 - codice UE (f) - Agroambiente; Azione 11; Azione 12;
- d) Misura 7 - codice UE (g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- e) Misura 9 - codice UE (i) - Altre misure forestali;
- f) Misura 12 - codice UE (l) - Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- g) Misura 16 - codice UE (p) - Diversificazione delle attività legate all'agricoltura
- h) Misura 17 - codice UE (q) - Gestione delle risorse idriche in agricoltura
- i) Misura 18 - codice UE (r) - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura.

2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione Europea."

Art. 18

Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è così modificato:

"4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzia, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuali. La relazione viene inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale."

Art. 19

Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è così sostituito:

"Art. 5

Centro provinciale di prima accoglienza per
fauna selvatica in difficoltà

1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito da ciascuna provincia il centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

- a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;
- b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;
- c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;
- d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun centro provinciale.

3. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 2, nonché la dotazione organica degli stessi è stabilita con proprio provvedimento da ciascuna provincia.

4. Le province sono autorizzate ad affidare la gestione dei centri di cui al comma 2 ad organismi pubblici e privati terzi."

2. I centri provinciali di cui al comma 1 sono istituiti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
"Interventi regionali per i Veneti nel mondo"

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è così sostituito:

"1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza ed i loro discendenti, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei, o che siano rientrati nel Veneto da non più di quattro anni."

2. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 sono soppresse le parole "nonché i loro discendenti".

Art. 21

Modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
"Norme per l'istituzione ed il funzionamento
dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto"

1. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:

"9. L'ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non possono eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti prestazioni analitiche o tecnico-scientifiche, dalle strutture private; per le analisi chimiche dell'acqua ai fini del rilascio di abitabilità e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte salve le riduzioni già previste nel tariffario regionale, sui relativi importi è applicato una ulteriore riduzione del 30 per cento."

Art. 22

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"

1. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 1997, n. 1 come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 l'espressione *"Alle Segreterie di cui al comma 5"* è sostituita con l'espressione *"Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5"*.

2. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 come inserito dall'articolo 29 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è aggiunto il seguente comma:

"10 ter. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale

10 gennaio 1997, n. 1, dopo le parole *"un dirigente regionale"*, sono inserite le parole *"o un dirigente"*.

4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 come inserito dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è aggiunto il seguente comma:

"3 ter. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503."

Art. 23

Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati."

Art. 24

Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona

1. La Regione del Veneto sostiene l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli Studi di Verona, per l'attività del triennio 2001-2003 del corso di laurea in Scienze motorie, un contributo pari alla quota prevista per la partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Padova di cui all'articolo 46 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) (capitolo n. 72040).

Art. 25

Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
"Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete - IRVV"

1. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo le parole *"sia sufficientemente garantito"* aggiungere le parole *"in assenza di garanzie sarà effettuata l'iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l'IRVV prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L'ipoteca potrà essere"*

cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall'IRVV per la realizzazione dell'intervento di tutela sull'immobile vincolato".

Art. 26

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private. A tal fine i comuni montani interessati devono presentare domanda entro il 30 ottobre di ogni anno."

Art. 27

Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata

1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l'attività di ricerca tecnologica, di controllo della qualità dei materiali, di diffusione della cultura della certificazione aziendale, di formazione professionale e dei servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel settore calzaturiero, autorizza la Veneto Sviluppo S.p.A. ad acquisire quote del Politecnico Calzaturiero, società consortile a responsabilità limitata.

Art. 28

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali"

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 è così sostituito:

"4. Il parere della commissione edilizia comunale, con la partecipazione di almeno uno degli esperti di cui al comma 2, costituisce parere ai fini del rilascio delle concessioni ed autorizzazioni."

Art. 29

Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale

1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", possono continuare ad esercitare l'attività di pesca professionale nella zona A, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per verifica-

re l'avvenuto esercizio dell'attività di pesca professionale di cui al comma 1.

Art. 30

Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44: "Disciplina della riproduzione animale"

1. Il sesto comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 è abrogato.

Art. 31

Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Ai fini dell'esercizio della delega alle Province ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 Volt" al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia e all'ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento istituiscono per l'esame dei progetti di cui alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela paesaggistica.

3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta o autorizzazioni connesse alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti.

4. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti regionali, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, consente il rilascio dell'atto autorizzativo provinciale comprensivo dei nullaosta o autorizzazioni altrimenti dovuti. La provincia ha l'obbligo di trasmettere ai competenti organi regionali detti atti autorizzativi per i successivi adempimenti di competenza.

5. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio delle linee e degli impianti elettrici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono rilasciate anche ai fini della tutela paesaggistica:

- a) dai soggetti individuati dalle province nell'ambito del proprio ordinamento;
- b) dal Presidente della provincia nel caso in cui permangono contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati;

c) dal Presidente della provincia interessata dal tratto prevalente della linea elettrica se, nel caso di cui al precedente punto b), la linea interessa il territorio di più province. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le province interessate dal tracciato.

6. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, se l'opera non ricade in zone soggette a tutela paesaggistica, si intende rilasciata quando la provincia competente al rilascio non si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla necessaria documentazione.

7. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi d'urgenza di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, previa richiesta motivata, il Presidente della provincia può autorizzare l'inizio delle costruzioni di cui all'articolo 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici".

8. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, il Presidente della provincia può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza provinciale già autorizzate, per ragioni di pubblico interesse.

Art. 32

Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

1. All'Allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono soppresse le seguenti lettere:

"k) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1500 persone;

p) piste da sci;

q) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km."

2. All'Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1500 persone;

h ter) piste da sci;

h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100

KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km."

3. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 come modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, dopo le parole "*C3 bis*" sono aggiunte le parole "*con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater)*".

4. All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 come sostituito dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 dopo le parole "*allegato C3 bis*" sono aggiunte le parole "*con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater)*".

Art. 33

Azioni per il recupero di edifici storici

1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni che promuovono azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione di edifici storici situati in contesti paesaggistici di pregio, come individuati dalla strumentazione territoriale regionale adottata, da destinare ad attività turistico-culturali a favore dei giovani.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità fissate dalla Giunta regionale con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo n. 31110 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Art. 34

Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap

1. Sulla base di apposita ricognizione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2001, contributi per il completamento di strutture e l'attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.

2. Sono ammessi a contributo le strutture con tipologie edilizie per handicap definite dalla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle per le attività di soggiorno e di pronta accoglienza, nonché tutti i lavori, gli acquisti e quanto necessario per attivare servizi esclusivamente in strutture esistenti o in fase di progettazione e di realizzazione, già parzialmente finanziate.

3. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conformi alla programmazione regionale.

4. Il contributo non può superare il settanta per cento della spesa fino ad un ammontare massimo di lire 500.000.000.

5. La graduatoria predisposta dalla Giunta regionale ha validità biennale e può essere finanziata con legge di bilancio.

6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla struttura tecnica regionale competente che determina l'approvazione dell'opera ed i tempi della sua attivazione; sulla struttu-

ra destinataria del contributo è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso per le finalità per cui il contributo è stato concesso.

Art. 35

Modifica della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assettamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000"

1. L'articolo 19 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è così modificato: le parole "fino a un limite di lire 240 milioni" sono sostituite con le parole "nei limiti di disponibilità del relativo stanziamento di bilancio".

Art. 36

Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia per un intervento straordinario per la gestione sperimentale delle risorse "molluschi bivalvi" volto al ripopolamento e spostamento dei banchi naturali.

Art. 37

Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è inserito il seguente comma.

"1 bis. Le somme di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 48 bis, comma 1, lettera b) primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"."

Art. 38

Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale"

1. L'articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è così sostituito:

*"Art. 4 bis
Interventi di formazione*

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite anche mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti attuatori delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corre-

date dalla descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute."

2. All'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 dopo le parole "dall'articolo 4 commi 1, 2 e 3" aggiungere le parole ", dall'articolo 4 bis".

Art. 39

Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 40

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è abrogata.

Art. 41

Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, la Giunta regionale può avvalersi in qualità di soggetti gestori esterni, dei centri specializzati di cui all'articolo 5 e successive modificazioni della legge regionale medesima e con le modalità ivi previste, per le iniziative regionali o comunitarie volte a promuovere la produzione di qualità delle piccole e medie imprese con particolare riferimento al rispetto degli standard di tutela ambientale, di sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei processi di innovazione e di certificazione.

Art. 42

Disposizioni transitorie in materia di attività formative nel settore sanitario

1. La Giunta regionale, organizza un corso di integrazione formativa e professionalizzante per le persone che hanno frequentato corsi di durata triennale iniziati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, volti al conseguimento della qualifica di massofisioterapista.

2. Al fine di organizzare il corso di integrazione formativa e professionalizzante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione, quantifica analiticamente i crediti

formativi da attribuire ai corsi di formazione triennale indicati al comma 1, le materie oggetto del medesimo, nonché le modalità per conseguire l'attestato di qualifica di massofisioterapista, previo superamento di un esame finale; la Giunta regionale individua altresì la ULSS o l'azienda ospedaliera, di cui avvalersi per lo svolgimento del corso di integrazione formativa e professionalizzante.

3. L'attestato conseguito ai sensi del comma 2, è equiparato agli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

Art. 43

Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.

Art. 44

Disposizioni in materia di agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 1 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 79 del 1997 convertito in legge n. 140 del 1997 e successive modifiche, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

3. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341 "Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse" e dall'articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" e successive modificazioni, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 3 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 341 del 1995 e dall'articolo 8 comma 2 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 settembre 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni
- Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni
- Art. 3 - Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"
- Art. 4 - Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori"
- Art. 5 - Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti"
- Art. 6 - Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)"
- Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni

- Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" " e successive modificazioni
- Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"
- Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni
- Art. 11 - Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni
- Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179"
- Art. 13 - Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto"
- Art. 14 - Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, agli amministratori delle cooperative medesime
- Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"
- Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto"
- Art. 17 - Modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale"
- Art. 18 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"
- Art. 19 - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
- Art. 20 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i Veneti nel mondo"
- Art. 21 - Modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto"
- Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"
- Art. 23 - Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
- Art. 24 - Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona
- Art. 25 - Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete - IRVV"
- Art. 26 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"
- Art. 27 - Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata
- Art. 28 - Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali"
- Art. 29 - Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale
- Art. 30 - Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44: "Disciplina della riproduzione animale"
- Art. 31 - Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- Art. 32 - Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"
- Art. 33 - Azioni per il recupero di edifici storici
- Art. 34 - Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap
- Art. 35 - Modifica della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000"
- Art. 36 - Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia
- Art. 37 - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni
- Art. 38 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto"

orientale"

- Art. 39 - Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività (*Censurato*)
- Art. 40 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della quantità e dell'innovazione" e successive modificazioni
- Art. 41 - Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità
- Art. 42 - Disposizioni transitorie in materia di attività formative nel settore sanitario
- Art. 43 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale
- Art. 44 - Disposizioni in materia di agevolazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 13 settembre 2001, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento
- 5 - Elenco delle norme modificate

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 novembre 2000, n. 33/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 novembre 2000, dove ha acquisito il n. 86 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1ª in data 20 novembre 2000;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 luglio 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 agosto 2001, n. 8040;
 - La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 9 agosto 2001;
 - Il Commissario del Governo, con nota 3 settembre 2001, n. 1200/22707, sotto riportata, ha comunicato che il Governo, pur avendo rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale, ha precisato che trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio:
"Telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - n. 200/6324/VE 170/9.1 del 31 agosto u.s., il cui testo di seguito si trascrive:
""N. 200/6324/VE 170/9.1 Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Affari Regionali. In riferimento alla nota n. 1121/22707, datata 9.8.2001, recante legge regionale "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegata alla legge finanziaria 2001" si comunica che il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 31-8-2001, ha rilevato che la legge è censurabile in quanto:
- a) L'art. 2, comma 12, prevedendo che i soggetti aggiudicatari di opere pubbliche nel territorio regionale debbano utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, lavoratori iscritti alla casse edili e scuole edili del Veneto, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, determinando una ingiustificata disparità di trattamento fra i lavoratori edili iscritti nelle casse edili e scuole edili del Veneto e quelli iscritti presso le corrispondenti strutture delle altre Regioni.
 - b) L'art. 39, prevedendo che il rapporto di lavoro di alcune categoria di lavoratori regionali assunti con contratto a tempo determinato sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato, previo superamento di appositi concorsi riservati, si pone in contrasto con il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante pubblico concorso - meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci - di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 35 del decr. Lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). Si pone altresì in contrasto con l'art. 36 del citato decreto lg.svo, che vietava tale trasformazione. Il divieto è confermato dal contratto collettivo di comparto del 14 settembre 2000 (art. 7, comma 13). Né la previsione di un concorso riservato può essere sufficiente a superare l'imperatività del divieto in quanto non si rinviene nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizza la Regione a bandire - in questo caso - il concorso riservato. Tale autorizzazione non è comunque desumibile né dalla legge n. 267/98 ("Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania") come modificata dalla legge n. 226/1999 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile"), né dalla legge n. 353/200 ("Legge quadro in materia di incendi boschivi"), richiamate dalla Regione nell'articolo in esame. Infatti la legge n. 267/98 e s.m.i. consente alle Regioni e alle Autorità di bacino

l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo di tre anni, per far fronte al rischio idrogeologico, e limita alle sole Autorità di Bacino di rilievo nazionale la facoltà di assumere noi a tempo indeterminato con procedure particolari, detto personale tecnico: trattandosi di norma speciale, non è suscettibile di interpretazione analogica. La legge n. 353/2000, invece, consente alle Regioni esclusivamente di assumere lavoratori stagionali per la tutela del patrimonio boschivo e la lotta agli incendi. Poiché l'assunzione a tempo indeterminato comporterebbe anche l'adeguamento della dotazione organica, risulta altresì violato l'art. 6 dello stesso decr. Lgs., che subordina le variazioni a verifiche periodiche che consentano di valutare la loro coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale cui le pubbliche amministrazioni sono tenute."

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

vengono posti oggi all'attenzione dei nostri lavori il provvedimento di modifica di leggi regionali collegato alla finanziaria 2001 e l'assestamento del bilancio relativo al medesimo esercizio finanziario.

Per quanto riguarda il primo dei due progetti di legge va precisato che il collegato alla finanziaria 2001 costituiva parte integrante della manovra del bilancio regionale 2001, assieme alla finanziaria e alla legge di bilancio con annesse tabelle. Sostanzialmente la Giunta regionale aveva presentato, già a partire dal 2001 il futuro sistema modulare dei documenti di bilancio che è oggetto della proposta di modifica dell'ordinamento contabile regionale attualmente all'esame della Prima Commissione consiliare.

Mentre la legge finanziaria ed il bilancio erano stati approvati da parte del Consiglio regionale la fine dello scorso anno, il provvedimento collegato aveva evidenziato delle necessità di approfondimento su alcuni aspetti che hanno trovato soddisfazione nel corso di questi mesi.

Oggi pertanto il collegato viene posto all'attenzione dell'Aula consiliare, assieme all'assestamento del bilancio, costituendo assieme a quest'ultimo il necessario completamento della manovra di finanza della Regione per il corrente anno.

Il testo ricomprende varie materie negli articoli che seguono:

- l'articolo 1 prevede modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni;

- l'articolo 2 prevede modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni;

- l'articolo 3 prevede modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile";

- l'articolo 4 prevede una modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collau-

datori";

- l'articolo 5 prevede una modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti";

- l'articolo 6 prevede una modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";

- l'articolo 7 prevede modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni;

- l'articolo 8 prevede modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" " e successive modificazioni;

- l'articolo 9 prevede modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";

- l'articolo 10 prevede modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'articolo 11 prevede una modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni;

- l'articolo 12 prevede modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179";

- l'articolo 13 prevede disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto";

- l'articolo 14 prevede l'estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, agli amministratori delle cooperative medesime;

- l'articolo 15 prevede modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

- l'articolo 16 prevede modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto";

- l'articolo 17 prevede una modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale".

- l'articolo 18 prevede una modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e

utilizzo delle acque minerali e termali"

- l'articolo 19 prevede una modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

- l'articolo 20 prevede modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i Veneti nel mondo"

- l'articolo 21 prevede una modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto"

- l'articolo 22 prevede modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"

- l'articolo 23 prevede una modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

- l'articolo 24 prevede un contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.

- l'articolo 25 prevede una modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete - IRVV"

- l'articolo 26 prevede una modifica alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"

- l'articolo 27 autorizza la Veneto Sviluppo S.p.A. ad acquisire quote del Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata

- l'articolo 28 prevede una modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali"

- l'articolo 29 prevede disposizioni transitorie in materia di pesca professionale.

- l'articolo 30 prevede Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44: "Disciplina della riproduzione animale"

- l'articolo 31 prevede disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

- l'articolo 32 prevede modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

- l'articolo 33 prevede azioni per il recupero di edifici storici.

- l'articolo 34 prevede l'erogazione di contributi per il completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta in data 25 luglio 2001, ha riapprovato a maggioranza il testo del progetto di legge rinviato in Commissione per un supplemento d'istruttoria con il voto favorevole dei colleghi dei gruppi consiliari FI, LV-LN-P (con delega AN), mentre si sono riservati di esprimere la loro posizione in questa sede i colleghi dei gruppi consiliari DS e Insieme per il Veneto.";

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 44/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 39 - (Commissione tecnica regionale per le attività estrattive)

La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (Ctrae) è l'organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge.

La Ctrae esprime parere:

- a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
- b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statuari della Regione.

La Commissione ha facoltà di presentare alla Giunta regionale proposte di proprie iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell'attività di cava.

Essa è così costituita:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato, che la presiede; in caso di assenza del Presidente della Giunta regionale o del membro della Giunta dallo stesso designato, le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal *segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive*; in tale ultimo caso la rappresentanza di cui alla lettera l) è assicurata ai sensi dell'ottavo comma;
- b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica, uno in diritto minerario;
- c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1;
- d) da n. 3 rappresentanti rispettivamente dell'Upi, dello Anci e dell'Uncem;
- e) da un rappresentante degli imprenditori designato d'intesa dalle associazioni di categoria;
- f) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato d'intesa dalle stesse;
- g) da n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
- h) da un rappresentante dell'Unione regionale veneta delle bonifiche;
- i) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e la ecologia;

- l) dal dirigente del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;
- m) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
- n) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura;
- o) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- p) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

La Commissione viene nominata all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa e comunque fino alla effettiva sostituzione.

La commissione quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata dal dirigente del Dipartimento per la Sanità.

In relazione agli oggetti trattati la Commissione viene integrata dal presidente della Provincia e dal sindaco del Comune interessato o loro delegati.

Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della Commissione si applica la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

I componenti della Ctrae non possono esercitare attività professionale limitatamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporre al parere della medesima Commissione. "

- Il testo dell'art.40 della legge regionale n. 44/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 40 - (Commissione tecnica provinciale per le attività di cava).

La Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (Ctpac) è l'Organo consultivo della Provincia nella materia disciplinata dalla presente legge. Il suo parere è obbligatorio:

- a) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di una concessione, nonché su eventuali modifiche o declaratorie di decadenza o revoca;
- b) sugli atti di formazione del Ppac e del Ppe e sulle varianti degli stessi. In ogni altro caso il parere è facoltativo.

Essa è così costituita:

- a) dal presidente della provincia o da un membro della Giunta provinciale dallo stesso designato, che la presiede;
- b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta provinciale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in

tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica e uno in diritto minerario;

- c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno;
- d) da un rappresentante degli imprenditori designato di intesa dalle associazioni di categoria;
- e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato di intesa dalle stesse;
- f) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
- g) dall'ingegnere capo della Provincia;
- h) dal capo dell'Ispettorato dell'agricoltura;
- i) dall'ingegnere capo del Genio civile;

l) da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive;

- m) dal presidente della Commissione provinciale per i beni ambientali territorialmente competente;
- n) da un rappresentante delle Unità sanitarie locali;
- o) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- p) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.

Quando si tratti del parere su un provvedimento inerente a una autorizzazione o una concessione, la Ctpac viene integrata dal sindaco del Comune interessato e dai presidenti della Comunità montana e del Consorzio di bonifica interessati.

La Ctpac della Provincia di Padova è integrata da un rappresentante del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei per quanto attiene alle attività di cava nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Provincia designato dalla Giunta provinciale.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ogni componente, che faccia parte della Commissione, in rappresentanza di un Ufficio provinciale o regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso Ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

La Commissione viene nominata all'entrata in funzione del Consiglio provinciale e dura in carica fino allo scioglimento dello stesso e comunque fino alla nomina di quella successiva."

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - (Criteri e modalità di intervento finanziario)

Le opere pubbliche di competenza degli enti locali e loro consorzi e di altri enti pubblici comprese nelle categorie di cui al precedente

articolo 3 possono essere assistite da interventi finanziari regionali in una delle seguenti forme:

- a) in conto capitale: in unica soluzione o in pi rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell'autorizzazione pluriennale di spesa in ragione della prevedibile scadenza degli impegni;
- b) mediante contributi pluriennali in conto ammortamento mutui: in misura costante annua, per una durata variabile fino a un massimo di venti anni.

Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell'opera fino alla misura del 100 per cento.

I contributi annui costanti possono essere concessi fino alla misura massima percentuale necessaria per coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo.

Al fine di snellire le procedure di finanziamento e di verificare l'attuazione dei programmi, i rapporti con i soggetti attuatori di lavori pubblici, parzialmente o totalmente finanziati a carico del bilancio della Regione possono essere disciplinati da un'apposita convenzione da stipulare sulla base di uno schema tipo di convenzione approvato dalla Giunta regionale."

- Il testo dell'art.19 della legge regionale n.42/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - (Categoria delle opere di competenza regionale)

Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano:

- 1) il patrimonio e il demanio della Regione;
- 2) le opere già di competenza dello Stato trasferite, attribuite o delegate alla Regione;
- 3) le opere definite di competenza regionale dalla Giunta regionale o da legislazione speciale;
- 4) opere di pronto intervento e opere urgenti di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Sono altresì di competenza regionale i lavori interessanti immobili di proprietà non regionale, ma in uso o gestione alla Regione.

Le opere sanitarie di edilizia ospedaliera, per anziani e per servizi socio-assistenziali, di cui all'articolo 3, comma primo, lett. c), finanziate anche parzialmente dalla Regione sono di competenza regionale. Per tali opere è preventivamente accertata la conformità alla programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale."

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art 23 - (Commissione Tecnica Regionale)

E' istituita la Commissione tecnica regionale che sostituisce quella prevista dall' art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 . Essa si articola nella Sezione opere pubbliche, nella Sezione urbanistica e nella Sezione ambiente di cui dall' art. 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 . La Sezione opere pubbliche è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della

maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;

- b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti;
- c) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;
- d) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
- e) dal dirigente del dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- f) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- g) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE;
- h) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- i) dal dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa;
- l) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;
- m) dal dirigente del dipartimento per gli affari legislativi;
- n) dal dirigente del dipartimento per la bonifica;
- o) dal dirigente del dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
- p) dai dirigenti degli uffici del Genio Civile regionale;
- q) dal Presidente dell'Unità locale socio - sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione con voto deliberativo:

- r) il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia o il Presidente del Magistrato per il Po secondo le rispettive competenze;
- s) il Capo compartimento dell'ANAS competente per territorio;
- t) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province del Veneto.

Dei membri di cui al punto p) partecipa con voto deliberativo soltanto il dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

La sezione urbanistica, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
- b) dal dirigente della Segreteria Regionale per il territorio;
- c) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
- d) dal dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa;
- e) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;
- f) dal dirigente del dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- g) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- h) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE;
- i) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

- l) dal Presidente dell'unità locale socio - sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;
- m) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;
- n) dal dirigente del dipartimento per gli affari legislativi;
- o) dal dirigente del dipartimento per la bonifica;
- p) dai dirigenti degli uffici regionali del Genio Civile;
- q) dal dirigente del dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
- r) dal responsabile provinciale del settore beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11;
- s) dal responsabile provinciale del settore urbanistica.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione con voto deliberativo:

- t) il Capo compartimento dell'ANAS competente per territorio;
- u) il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia o il Presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
- v) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province del Veneto.

Per gli Uffici di cui alla lettera p) di volta in volta è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio competente per territorio.

I dirigenti degli uffici statali o regionali possono essere rappresentati, di volta in volta, da un altro funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato. In relazione alle materie trattate, il Presidente delle due sezioni deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali.

Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche; il segretario regionale competente in materia di urbanistica è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione urbanistica. In caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dal dirigente della struttura regionale competente per materia.

Le Sezioni della Commissione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Presso ciascuna sezione, esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva, appartenente alla struttura regionale rispettivamente competente, nominato dal segretario regionale competente per materia.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 42/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 27 - (Attribuzioni di competenze ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile)

Il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per Territorio:

- a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al titolo I e II del TU 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni;
- b) rilascia i provvedimenti di subingresso e rinuncia di piccole

derivazioni di acqua di cui all'articolo 6 e seguenti del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e quelli relativi ai rinnovi di concessioni; per questi ultimi dovrà essere sentito il dipartimento per i Lavori Pubblici;

c) rilascia le licenze di attingimento di cui all'art. 56 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775;

Restano ferme le competenze attribuite con precedenti leggi ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.

I provvedimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottati, sentito il parere della Struttura industria ed energia, nel caso riguardino strutture e impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche."

- Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 42/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 57 - (Certificato di collaudo o di regolare esecuzione)

Per le opere di cui alla presente legge i cui lavori importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 500.000 Euro, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e approvato entro i successivi tre mesi. Per le opere di competenza degli Enti locali la scelta del collaudatore o delle Commissioni di collaudo dovrà essere effettuata sulla base degli elenchi dei collaudatori istituiti con la legge regionale n. 30/1976 e con la presente legge.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro i termini indicati nel comma precedente e nell'art. 53, ultimo comma, e salvo non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto, previa richiesta alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dello articolo 47, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie."

- Il testo dell'art.58 della legge regionale n. 42/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 58 - (Determinazione del contributo definitivo)

Per opere fruenti di contributi regionali in conto capitale e/o interessi, nonché per opere di competenza affidate in concessione a soggetti pubblici, la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta con decreto del dirigente della struttura centrale o periferica, sulla base della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 6.

1 bis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di

cui al precedente comma è fissato in cinque anni a partire dalla data del decreto di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza dallo stesso e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art.17 della legge regionale n.58/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - (I lavori di pronto intervento)

In caso, di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, ai sensi della lett. d) dell' articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , sia l'intervento diretto dal Genio Civile sia l'intervento dei Comuni, singoli o associati, o di Comunità Montane, o di Province, dotati di idonee strutture tecniche, quando si tratti di lavori a carattere urgente e inderogabile per la pubblica incolumità.

I Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane e le Province, possono essere altresì autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell'intervento di emergenza.

I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in:

- 1) puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica incolumità;
- 2) ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale;
- 3) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
- 4) ripristino dell'agibilità essenziale dei porti;
- 5) ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali;
- 6) costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità;
- 7) salvaguardia essenziale, statica e strutturale, di immobili di interesse monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e integrazioni.

I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, quando l'urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio.

I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata.

Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia - in amministrazione

diretta o per cottimi fiduciari - entro il limite di spesa di 100.000 Euro, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per la ratifica. Il Presidente della Giunta regionale può anche autorizzare la spesa fino al completamento dell'opera.

L'autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica dell'autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consultivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore.

Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all'erogazione delle somme approvate."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3

Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e' istituita presso la *Segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici* una Commissione così composta:

- 1) l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici quale Presidente;
 - 2) *Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici* quale Vice Presidente;
 - 3) il Direttore del Dipartimento per i Lavori Pubblici;
 - 4) il Direttore del Dipartimento per l'Agricoltura;
 - 5) il Direttore del Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana;
 - 6) un Architetto designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti;
 - 7) un Ingegnere designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
- Funge da Segretario un impiegato amministrativo della *Segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici* con qualifica non inferiore a funzionario."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 54/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - (Procedure di erogazione).

1. I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui alla lettera a) dell'articolo 8 utilmente inclusi nel programma di riparto devono presentare il progetto esecutivo dell'opera prevista all'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio entro 60 giorni dall'approvazione del programma, pena la decadenza del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la Commissione Tecnica regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.
2. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione

con decreto del *Dirigente della struttura regionale competente* sulla base:

a) per le opere di cui alla lettera a) dell'articolo 8, della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio;

b) per le attività e le iniziative di cui all'articolo 6 e alle lettere b) e c) dell'articolo 8, di dettagliata relazione conclusiva, da redigersi di anno in anno, relativa a quanto attivato in materia dall'ente interessato.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 6 e per quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 8, può essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo ammesso e assegnato, ad approvazione del progetto; il saldo è liquidato a consuntivo.

4. I progetti di scolarizzazione sono considerati per anno scolastico anziché per anno solare.

4 bis. Il termine per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, di cui agli articoli 6 e 8, e per la presentazione del consuntivo, di cui al comma 3, è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la decadenza dallo stesso e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme già erogate. La contabilità finale, la documentazione delle spese sostenute in economia e l'eventuale certificato di collaudo degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 8 dovranno essere prodotti all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, congiuntamente alla richiesta di erogazione del contributo, entro trentasei mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso. "

Nota all'articolo 6

- Il testo del secondo comma dell'art. 34 della legge regionale n. 5/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 34 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.

1. (omissis)

2. Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già *autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36*, considerate comunque nel computo del tre per cento."

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 33/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - (Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente).

La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:

1) esprime parere su:

a) i progetti di impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell'atmosfera;

b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. b) (del punto 5), dell'art. 4; *nonché gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui all'articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5*;

c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi;

d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e trattamento;

e) i regolamenti tipo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento dei rifiuti, predisposti dalla Giunta regionale;

f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;

2) formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di grande rilievo, concernenti la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse;

3) esprime parere su ogni questione concernente la tutela dell'ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su richiesta del presidente di una commissione provinciale.

E' in facoltà del presidente della commissione regionale avocare, in relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di competenza delle commissioni provinciali."

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 33/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 49 - Realizzazione ed esercizio degli impianti.

Sono considerati impianti di seconda categoria:

a) (*abrogata*)

a bis) gli impianti di depurazione che trattano effluenti di sistemi fognari, gestiti dai comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private di cui all'articolo 7, terzo comma, di potenzialità superiore a mille abitanti equivalenti e inferiore a quella indicata ai sensi dell'articolo 35

b) gli impianti di depurazione privati per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi, per la depurazione di reflui ivi prodotti, con scarico diretto nelle pubbliche fognature;

c) gli impianti:

1) di depurazione gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private, nelle forme di cui all'articolo 7, terzo comma, di potenzialità inferiore a mille abitanti equivalenti, che trattino gli effluenti dei sistemi fognari;

2) di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti con scarico diretto in acque superficiali o sotterranee, sul suolo o nel sottosuolo;

La realizzazione degli impianti di cui alla lettera a bis) del primo comma è subordinata all'approvazione del progetto, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, da parte del Presidente della provincia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 42. L'avvio di tali impianti è assoggettato alla procedura di cui

all'articolo 44.

Gli impianti di cui al primo comma, lettere b) e c), sono soggetti ad autorizzazione preventiva rilasciata dalla competente autorità di vigilanza, di cui all'articolo 50, su presentazione del progetto. L'avvio degli impianti è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza, del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori.

L'autorizzazione preventiva di cui al terzo comma costituisce anche autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente."

Note all'articolo 8

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - (Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale).

1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone i programmi degli interventi da attuare che sono approvati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.

2. (abrogato)

3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi - efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.

4. In sede di approvazione del Bilancio consuntivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi. "

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - (Attuazione degli interventi).

1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale, in ragione dell'opportunità di coordinamento con altri complementari interventi di competenza degli enti locali, può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere previste dai programmi attuativi di cui al comma 1 ai comuni e loro consorzi, nonché affidarle in concessione ad altri enti pubblici.

3. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi, restano comunque di competenza della Regione la progettazione di massima di tutte le opere, nonché la realizzazione degli interventi concernenti studi, sperimentazioni e monitoraggi.

4. Nei casi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 recante "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni. Possono essere ammesse a contributo anche eventuali altre documentate spese derivanti dalla specificità dei lavori nei

centri storici di Venezia e Chioggia.

5. Nei casi di cui al comma 2, la Regione si riserva la facoltà di sostituirsi all'ente competente all'esecuzione dell'opera, per gravi inadempienze, negligenze od imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa. "

Note all'articolo 9

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Ordinamento dell'Autorità d'ambito.

1. L'Autorità d'ambito di cui all'articolo 14 ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'ordinamento dell'Autorità d'ambito è stabilito dalla convenzione o dallo statuto di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 14, comma 1, lettera a), nella convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.

4. Nell'ipotesi del comma 3, gli organi dell'Autorità d'ambito sono:

a) l'assemblea d'ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale;

b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del Presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento;

c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea;

d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità d'ambito.

5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 14, comma 1, lettera b), gli organi della medesima sono:

a) l'assemblea d'ambito, composta dal Presidente e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale;

b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;

c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità d'ambito e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità d'ambito.

6. La rappresentanza in seno all'assemblea d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

7. L'assemblea prevista ai commi 4 e 5:

a) elegge il Presidente dell'Autorità d'ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente il comitato istituzionale o il Consiglio di amministrazione e nomina il direttore;

b) sceglie ed approva l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani;

c) approva i programmi pluriennali degli interventi ed i successivi aggiornamenti ed integrazioni, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l'integrazione;

d) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa;

e) approva l'entità della maggiorazione delle tariffe di cui all'articolo 36 per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale di cui all'articolo 20;

f) propone eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale;

g) propone aggiornamenti al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani;

h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell'Autorità d'ambito.

8. L'assemblea prevista ai commi 4 e 5 è valida:

a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

9. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere b), c), d) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.

10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al Presidente dell'Autorità d'ambito, al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al Consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione o dallo statuto di cui all'articolo 14, commi 2 e 3."

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 21 - Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti.

1. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli abitanti e di progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine la Giunta regionale, con proprie deliberazioni emana ed aggiorna direttive sui requisiti che debbono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni, in relazione alla sviluppo delle migliori tecnologie disponibili. Il progetto sulla

base delle direttive della Giunta regionale, individuerà le soluzioni economicamente praticabili.

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:

a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;

b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell'allegato 1, suballegato 1, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44."

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 si applicano anche ai progetti di impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia richiesto l'ammissione alla procedura semplificata di cui all'articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10."

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 29 - Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata.

1. Sono assoggettati a procedura autorizzativa semplificata:

a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani, o loro frazioni, che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento, e gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni;"

b) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, per i quali non sia possibile il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio degli impianti indicati al comma precedente è presentata contestualmente alla domanda per l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto.

3. L'avvio degli impianti è subordinato al solo invio al Presidente della provincia di una comunicazione dalla quale risulti la data di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato e la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste al precedente articolo 26, comma 9.

4. Agli impianti di cui al comma 1 non si applica quanto previsto all'articolo 28 relativamente alla gestione amministrativa degli impianti.

5. Nelle aree attrezzate di cui al comma 1, lettera a), che costituiscono una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione. Il

trasporto effettuato dal gestore dell'ordinario servizio pubblico di raccolta, dall'area attrezzata verso i successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 47 - Modalità di impiego del fondo regionale.

1. Il fondo regionale di cui all'articolo 46, comma 3, è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d'iniziativa della Regione, nell'ambito delle destinazioni di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995.

2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) *costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti afferenti il ciclo integrato delle acque;*

b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;

c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui alla lettera b);

d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;

e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi l'acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;

f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;

g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente in ambito regionale;

i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia dell'ambiente;

l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell'ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l'istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l'effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche e private;

m) incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 50."

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 10/1995, come

modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Indennità di carica.

1. Al Presidente e al Vicepresidente dell'ATER compete un'indennità mensile di carica il cui ammontare è pari rispettivamente al 50 per cento e al 25 per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Presidente della corrispondente Amministrazione provinciale, oltre al rimborso spese di viaggio, nella misura stabilita per i dirigenti regionali generali dalla normativa vigente. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.

2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATER compete un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti il Comitato regionale di Controllo, oltre al rimborso spese di viaggio, nella misura stabilita per i dirigenti regionali generali dalla normativa vigente. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.

3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari al 50 per cento di quello attribuito ai revisori dei conti dell'Amministrazione provinciale corrispondente. Agli altri componenti il Collegio spetta un compenso pari al 75 per cento di quello spettante al Presidente dello stesso. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.

4. Ai componenti del Comitato tecnico dell'ATER di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 spetta un gettone di presenza per ogni seduta pari a quella dei componenti del Comitato regionale di controllo.

4 bis. *Al Presidente dell'ATER si applicano, quanto ai permessi e alle aspettative, le norme previste per gli amministratori locali. Agli altri componenti il Consiglio di amministrazione dell'ATER si applicano soltanto le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 79 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'indennità di carica spettante al Presidente ai sensi del comma 1 è dimezzata qualora il medesimo non abbia richiesto, se lavoratore dipendente, il collocamento in aspettativa non retribuita.*

5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite anche agli amministratori e revisori dei conti degli IACP dall'entrata in vigore della presente legge. "

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 116 della legge regionale n. 61/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 116 -(Comuni obbligati al Programma Pluriennale di Attuazione).

In sede di prima applicazione della presente legge e fino a nuova deliberazione del Consiglio Regionale, l'elenco dei Comuni obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione, di cui al secondo comma dell'art. 64, è costituito da tutti i Comuni non esonerati ai sensi del provvedimento del Consiglio Regionale 25 giugno 1981, n. 223.

Ferma restando la competenza delle province all'individuazione dei comuni tenuti all'approvazione del programma pluriennale di at-

tuazione prevista dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11 e sino all'approvazione della legge regionale di disciplina della materia urbanistica è sospeso l'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale previsto dalle leggi vigenti."

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 23/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Approvazione del programma integrato mediante la procedura dell'accordo di programma.

1. Il Consiglio comunale, effettuate le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, approva la proposta di accordo di programma per la realizzazione del programma integrato.

2. Entro i successivi trenta giorni il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo di programma convocando a tal fine una conferenza di servizi cui partecipano tutti i soggetti interessati, anche al fine di acquisire gli eventuali pareri, nullaosta, autorizzazioni o assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal programma integrato.

3. Qualora in sede di conferenza di servizi sia verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati, la proposta di accordo di programma, entro i cinque giorni successivi, è depositata presso la segreteria del Comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio del Comune e della Provincia interessati e mediante affissione di manifesti. Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune provvede all'istruttoria delle osservazioni presentate e il Sindaco convoca tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle osservazioni presentate.

5. L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'accordo.

6. Ove la Regione partecipi all'accordo di programma, l'adesione del Presidente della Giunta regionale deve essere preceduta dal parere dell'organo tecnico consultivo competente.

7. Ove l'accordo comporti variazioni allo strumento urbanistico generale, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro quaranta giorni dalla sua sottoscrizione a pena di decadenza.

8. L'accordo di programma per l'attuazione del programma integrato, è approvato:

a) con provvedimento del Sindaco quando è conforme al piano regolatore generale, ovvero quando comporta variazioni al piano regolatore generale nei limiti di cui al comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 ;

b) con decreto dell'ente competente ad approvare il piano regolatore generale, qualora determini variazioni al piano regolatore generale diverse da quelle previste alla lett. a).

9. L'approvazione dell'accordo di programma sostituisce la concessione edilizia se sussiste la documentazione necessaria in base alla normativa statale, regionale e comunale vigente e vi sia il consenso di tutte le amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia e comporta dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste.

10. L'accordo di programma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

11. Qualora il programma integrato non venga realizzato nei termini previsti dall'accordo di programma, l'eventuale variante urbanistica decade.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il Comune comunica all'ente competente all'approvazione del piano regolatore generale, l'avvenuta decadenza della variante urbanistica."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995 n. 33 è il seguente:

"Art. 3 - Applicabilità.

1. Negli impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo produttivo, protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo pubblico deve essere impiegato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi della presente legge.

2. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non può ottenere contributi pubblici od altre agevolazioni, a qualunque titolo previsti.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini e parchi pubblici o privati, nonché agli arredi vegetali e alle alberature stradali all'interno dei centri abitati."

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 5/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Norme transitorie.

1. Le concessioni relative alla gestione di uno o più dei servizi idrici stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 36/1994 e ritenute dall'Autorità d'ambito compatibili con gli obiettivi del servizio idrico integrato, possono essere temporaneamente mantenute per un periodo corrispondente a quello di durata della salvaguardia come prevista all'articolo 8, senza possibilità di proroga o rinnovo.

2. Gli impianti di acquedotto privati aventi carattere di servizio pubblico sono mantenuti in capo ai soggetti privati medesimi sino alla scadenza delle rispettive concessioni alla derivazione.

3. Gli impianti di cui al comma 2 sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, sentite le competenti Autorità d'ambito.

3 bis. *Nel caso in cui l'assemblea d'ambito non provveda ad eleggere gli organi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 nel termine di tre mesi dalla stipulazione di una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 3 comma 1, il Presidente della Giunta regionale previa diffida inviata ai Presidenti delle province ed ai Sindaci dei*

comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato affinché provvedano alla elezione di detti organi entro e non oltre il termine di 60 giorni, nomina un commissario ad acta per l'adozione in via sostitutiva degli atti di cui al comma 7, lettere da b) ad h) dell'articolo 5 nonché per la nomina in via sostitutiva del direttore."

Note all'articolo 16

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 14/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - (Efficacia delle pubblicazioni).

1. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, nei Bollettini ufficiali dei ministeri e nel foglio degli annunci legali della provincia.

1 bis *Quando disposizioni regionali vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali delle province come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nel Bollettino ufficiale della Regione."*

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 14/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - (Numerazione atti).

1. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti delegati regionali deve essere, per ogni tipo di atto, rigorosamente progressiva, con riferimento all'anno solare.

2. *Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d'ordine attribuito all'atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale; i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito all'atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare."*

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 14/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - (Direzione, redazione e amministrazione).

1. La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione viene effettuata a cura della Segreteria della Giunta regionale. Il direttore responsabile è nominato dalla Giunta regionale.

2. Gli adempimenti amministrativi e contabili relativi agli abbonamenti, alla vendita delle copie, al pagamento delle tariffe per le inserzioni, all'affidamento della stampa e alla gestione finanziaria, fiscale e postale del Bollettino sono affidati al Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti.

3. *La stampa, la spedizione, la gestione degli abbonamenti nonché l'elaborazione e diffusione su supporto elettronico e per rete informatica del Bollettino ufficiale sono affidati, previo esperimento delle procedure d'aggiudicazione previste dalla normativa vigente, sulla base di specifico capitolato d'appalto."*

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - (Obblighi informativi).

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente della Giunta regionale.

2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1, dell'art. 17.

3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

4. *I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzia, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuali. La relazione viene inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale."*

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. *Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza ed i loro discendenti, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei, o che siano rientrati nel Veneto da non più di quattro anni.*

2. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge, purché residenti all'estero, i familiari conviventi di cittadini di origine veneta, il coniuge superstite.

3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti stranieri o italiani, o copia conforme all'originale degli stessi.

4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero."

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Rapporti fra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV.

1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro

il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

4. I consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, si avvalgono dell'ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni.

5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività definiscono i servizi che l'ARPAV è tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi 1, 3 e 4.

6. L'ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.

7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.

8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.

9. *L'ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non possono eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti prestazioni analitiche o tecnico-scientifiche, dalle strutture private; per le analisi chimiche dell'acqua ai fini del rilascio di abitabilità e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte salve le riduzioni già previste nel tariffario regionale, sui relativi importi è applicato una ulteriore riduzione del 30 per cento.*

Note all'articolo 22

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

- a) Segreteria generale;
- b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;
- c) direzioni regionali;
- c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;
- d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;
- e) uffici.

1 bis. È istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.

3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.

4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.

4 ter Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale, proposta nominativamente dal Presidente della Commissione all'Ufficio di Pre-

sidenza del Consiglio, appartenente a categoria non superiore a C tratta dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente ovvero assunta con contratto a tempo determinato. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.

6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5 sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.

10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti con almeno sei consiglieri, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 nei Gruppi sino a quindici consiglieri e, di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con oltre quindici consiglieri.

10 ter. *L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."*

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni dei Segretari regionali.

1. Ove il Segretario generale della programmazione o un Segretario regionale siano assenti o temporaneamente impediti ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte rispettivamente da un Segretario regionale indicato dalla Giunta regionale o da altro Segretario regionale scelto dal Segretario generale della programmazione. Qualora siano assenti o temporaneamente impediti ad esercitare l'incarico il Segretario generale del Consiglio regionale o il Segretario regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi, le relative funzioni sono rispettivamente svolte dal Segretario regionale o da altro dirigente regionale indicato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale.

2. Un dirigente regionale o un dirigente indicato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale.

3. Un dirigente regionale indicato dal Presidente della Regione sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il responsabile dell'ufficio di Gabinetto del Presidente.

4. Le dimissioni dei Segretari generali e dei Segretari regionali devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi.

5. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, o ove trattasi del Segretario generale del Consiglio regionale o del Segretario regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può esonerare dall'obbligo del preavviso."

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Segreterie dei componenti della Giunta regionale.

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta regionale, il Gabinetto del Presidente per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Le segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, assunto con contratto a tempo determinato,

nominato dalla Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri membri della Giunta.

3. Ai responsabili delle segreterie è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico previsto per il dirigente preposto alla direzione di un servizio.

3 bis Nell'ambito delle Segreterie di cui al comma 1, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di cui al comma 2 cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16.

3 ter. *L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.*

4. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione."

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
- b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
- c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
- d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
- e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
- f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
- g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
- i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
- l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
- m) luccio *Esox lucius*: cm 40;
- n) gambero di fiume *Austropotamobius pallipes italicus*: cm 10;
- o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere

modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. *Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati.*

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci."

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18

I proprietari delle ville di cui al precedente art. 2 sono tenuti ad assicurare la conservazione e la monumentalità ed a impedirne il deterioramento, eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.

Qualora essi non provvedano direttamente entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, o dalla competente Sovrintendenza, l'Istituto può intimare loro, con deliberazione notificata mediante Ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nell'esecuzione dei lavori, previo accertamento che il credito dell'Istituto, derivante dall'effettuazione degli stessi, sia sufficientemente garantito *in assenza di garanzie sarà effettuata l'iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l'IRVV prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L'ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall'IRVV per la realizzazione dell'intervento di tutela sull'immobile vincolato.*

Prima di iniziare i lavori, l'Istituto deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'Istituto provvede senz'altro alla esecuzione delle opere.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente si avvale della procedura disciplinata dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville."

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Interventi sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui all'art. 3, nella misura massima dell'80% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.

2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, i Comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione al finanziamento adeguatamente motivata in ordine al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e corredata da un quadro organico degli interventi e delle priorità, dalle planimetrie e dal preventivo di spesa.

3. Entro 120 giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da realizzare ed entro i successivi 60 giorni il Presidente della Giunta regionale promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.

4. Gli enti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'accordo di programma i progetti esecutivi che sono approvati con le modalità di cui all'art. 4.

4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private. A tal fine i comuni montani interessati devono presentare domanda entro il 30 ottobre di ogni anno."

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 63/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Procedura per la formazione degli atti amministrativi comunali.

1. Le autorizzazioni e i provvedimenti, di cui all'articolo 4, sono rispettivamente rilasciate ed adottati dal Sindaco, acquisito il parere obbligatorio della commissione edilizia comunale.

2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri di cui al precedente comma, è integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.

3. Tali esperti sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti.

4. *Il parere della commissione edilizia comunale, con la partecipazione di almeno uno degli esperti di cui al comma 2, costituisce parere ai fini del rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.*

5. Il Sindaco trasmette entro trenta giorni alla competente Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, corredato dal parere della commissione edilizia comunale, riportando le posizioni espresse dagli esperti di cui al secondo comma 2.

6. Il Sindaco rilascia la concessione o la autorizzazione edilizia ove

non sia intervenuto l'annullamento ministeriale entro i termini previsti dal nono comma dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431."

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 44/1986, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - (Interventi fecondativi)

Gli interventi fecondativi sulle bovine possono essere eseguiti da:

- 1) veterinari iscritti all'albo professionale;
- 2) operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 11 marzo 1974, n. 74.

I veterinari, per ottenere dal Presidente della Giunta regionale l'autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge devono presentare al medesimo domanda corredata:

- 1) da un certificato di iscrizione all'Ordine provinciale dei medici veterinari;
- 2) da una copia di una apposita convenzione da loro stipulata con il Centro operativo provinciale di fecondazione animale di cui al successivo articolo 11 competente per territorio, in relazione alle zone per le quali è richiesta l'autorizzazione.

Gli operatori pratici, di cui al numero 2 del primo comma, possono eseguire gli interventi fecondativi previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per la zootecnia e delle Unità socio-sanitarie locali competenti.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare apposita domanda corredata da:

- certificato di idoneità all'esercizio della fecondazione artificiale delle bovine;
- indicazione delle zone e delle aziende dove intendono eseguire gli interventi;
- copia della convenzione stipulata con il Centro operativo provinciale di fecondazione artificiale competente per territorio in relazione alle zone e aziende per le quali è chiesta l'autorizzazione.

Gli operatori pratici abilitati a eseguire gli interventi di fecondazione artificiale ai sensi del presente articolo sono iscritti, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, in un apposito elenco tenuto dal Dipartimento regionale per i Servizi veterinari, al quale è demandata l'istruttoria delle domande volte a ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi."

Note all'articolo 31

- Il testo dell'art. 113 del regio decreto 11/12/1933, n.1775 è il seguente:

"Art. 113. Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comu-

nicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.

L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.

Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione."

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1991 è il seguente:
"Art. 4 - Autorizzazioni.

1. Il provvedimento che autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 1 è rilasciato:

a) dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una provincia;

b) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, qualora gli impianti interessino il territorio di più province;

c) dal Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permangano contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati ovvero nel caso di formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al comma 6 dell'art. 7.

2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.

3. Resta fermo quanto disposto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione degli impianti interessi il patrimonio storico o archeologico.

4. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria, di collaudo e di esecuzione in danno nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 18, sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, costituendo presso la Tesoreria regionale, un fondo a tal fine determinato dall'ufficio regionale del Genio civile secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia provveduto ad adempiere gli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo. In tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare della auto-

rizzazione".

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1991 è il seguente:
"Art. 5 - Procedimento abbreviato.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge, il richiedente può dichiarare nella domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle competenti amministrazioni pubbliche e dell'ENEL, obbligandosi per iscritto ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determina a tutela di interessi pubblici e privati. In tal caso l'ufficio regionale del Genio civile omette le pubblicazioni di cui al comma 1 dell'art. 3.

2. L'autorizzazione, purchè l'opera non ricada in zone soggette a vincolo ai sensi dell'art. 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497, si intende rilasciata qualora il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile ovvero il dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 4, non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi."

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1991 è il seguente:
"Art. 6 - Autorizzazione provvisoria.

1. Nei casi d'urgenza, previa richiesta motivata, il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, ovvero il dirigente regionale del Dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 4, possono autorizzare, l'inizio delle costruzioni di cui all'art. 113 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 113 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, è depositata presso la Tesoreria regionale nella misura stabilita dai dirigenti competenti ai sensi del comma 1 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. L'ENEL è esonerato dal depositare la cauzione a norma dell'art. 9 del D. P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

4. L'autorizzazione ha la durata di anni quattro dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorchè particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto.

5. Col provvedimento di autorizzazione provvisoria può essere dichiarata l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori."

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24/1991 è il seguente:
"Art. 13 - Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata dopo aver acquisito il parere della Commissione tecnica regionale, Sezione opere pubbliche, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio regionale del Genio civile, può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza regionale già autorizzate, quando ciò si renda necessario per ragioni di pubblico interesse.

2. L'esercente ha diritto al rimborso delle spese relative da parte dell'Amministrazione richiedente lo spostamento o la modifica.

3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante dell'impianto da eseguire."

Note all'articolo 32

- Il testo dell'allegato A2 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"ALLEGATO A2

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo.

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito al giorno.

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m³.

j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.

k) (abrogato)

l) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

m) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

n) Aeroporti.

o) Centri commerciali di cui all'articolo 15, comma 6, della legge

regionale 9 agosto 1999, n. 37 .

p) (abrogato)

q) (abrogato)

r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma."

- Il testo dell'allegato C3 bis della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"ALLEGATO C3 BIS

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).

b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).

c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).

d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).

e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m³.

f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).

g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1500 persone;

h ter) piste da sci;

h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km."

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto.

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, B2, dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture, C1, e C3 bis *con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater)*, il soggetto proponente può chiedere l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale.

2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda:

- a) il SIA di cui all' articolo 9;
- b) il progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento;
- c) l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente."

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 23 - Semplificazione amministrativa in materia di progetti di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e di impianti di depurazione.

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall' allegato A1 con esclusione della lettera k), dall' allegato B1 con esclusione della lettera g), e dall' allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall' allegato C3 bis, *con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater)*, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;
- b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;
- c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all' articolo 18.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Interventi a favore di famiglie in particolari situazioni di bisogno.

1. Per interventi economici a sostegno delle famiglie dove sono avvenuti parti plurigemellari, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai comuni, ai sensi dell' articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, pari almeno a lire 1.000.000 mensili per ciascun bambino fino al compimento del sedicesimo anno di età, *nei limiti di disponibilità del relativo stanziamento di bilancio* (capitolo n. 61416)."

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.

1 bis. *Le somme di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 48 bis, comma 1, lettera b) primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi."*

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale, stabilisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso, l'ammontare delle somme da destinare agli interventi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, *dall'articolo 4 bis* e dall'art. 6, comma 7.

2. In sede di prima applicazione il riparto è deliberato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 3/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Centri specializzati.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 la Giunta regionale individua con bando pubblico, sentite le associazioni regionali dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, i centri specializzati in materia di qualità aziendale.

2. I centri specializzati devono:

- a) disporre di una struttura operativa stabile e composta da almeno tre addetti;

b) (*abrogata*)

c) avere esperienza almeno biennale di consulenza alle imprese in materia di qualità con gestione operativa di servizi ad almeno cento aziende per un fatturato complessivo non inferiore al miliardo di lire;

d) avere sede nel Veneto e assicurare operatività in almeno due province venete.

3. La Giunta regionale, nell'approvare il bando pubblico di cui al comma 1 può altresì stabilire ulteriori requisiti di accesso ad integrazione di quelli stabiliti dal comma 4, sentita la competente Commissione consiliare."

Note all'articolo 43

- Il testo dell'art. 7 della legge n. 383/2000 è il seguente:

"7. Registri.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale. "

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 383/2000 è il seguente:

"2. Associazioni di promozione sociale.

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni

di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale."

- Il testo dell'art. 11 della legge n. 383 del 2000 è il seguente:

"11. Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale.

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali."

Note all'articolo 44

- Il testo dell'art. 13 del decreto legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997, è il seguente:

"13. Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali.

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal

responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5, della L. 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

- a) le tipologie di spesa ammissibili;
- b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;
- c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;
- d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;
- e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli

anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della L. 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;
- Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;
- Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 26 - Disciplina delle funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria.

1. I benefici all'industria sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, in una delle seguenti forme: credito di imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Sono subdelegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualità delle imprese specificatamente richieste dalla legge ai fini della concessione dei benefici.

3. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti la concessione di benefici all'industria nelle forme del bonus fiscale e del credito d'imposta anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nella forma della concessione di garanzia.

5. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nelle forme del contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato avvalendosi della "Veneto Sviluppo" o di enti, società, agenzie regionali e altri organismi.

6. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e dell'articolo 56 limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata."

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:

"Art. 23 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere."

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 341/1995 è il seguente:

"Articolo 1

1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123. "

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 266/1997 è il seguente:

"8. Incentivi automatici.

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'aiuto concepibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.

4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, sono

utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni". "

4. Strutture di riferimento

- 1, 6, 15, 18 Direzione geologia e ciclo dell'acqua
- 2, 4, 5, 31, 33 Direzione lavori pubblici
- 3. Direzione difesa del suolo e protezione civile
- 7, 8, 9, 21, 32 Direzione tutela ambiente
- 10. Direzione edilizia abitativa
- 11, 12, 28 Direzione urbanistica e beni ambientali
- 13, 17 (Misure: 9), 30 Direzione foreste ed economia montana
- 14, 17 (Misure: 7, 16) Direzione politiche agricole di mercato
- 16. Segreteria Giunta regionale - Unità complessa attività istituzionali
- 17 (Misure: 1, 2, 6, 12, 16, 18), 30 Direzione politiche agricole strutturali
- 19, 23, 29, 36 Unità complessa politiche faunistiche - venatorie e della pesca
- 20. Unità complessa flussi migratori e sicurezza pubblica
- 22. Direzione risorse umane
- 24. Unità complessa sport e tempo libero
- 25. Direzione cultura
- 26. Direzione infrastrutture di trasporto
- 27. Segreteria generale della programmazione
- 34. Direzione lavori pubblici - unità complessa edilizia e finalità collettiva
- 35, 43 Direzione servizi sociali
- 37. Direzione per l'amministrazione, il bilancio e i servizi del Consiglio regionale
- 38. Direzione istruzione
- 40, 41, 44 Direzione industria
- 42. Direzione risorse socio-sanitarie

L'individuazione delle strutture di riferimento è stata effettuata con la collaborazione della Direzione affari legali.

(I numeri che precedono la denominazione delle strutture si riferiscono agli articoli della legge)